



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 21/04/2010
Prot. 25 / I / 0007301 / MA007.A001.1471



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
Direzione Relazioni Sindacali*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – indennità di trasferta contrattuali – precisazioni.

A seguito dell'emanazione della risposta ad interpello n. 14/2010 relativo agli emolumenti erogati ai lavoratori subordinati a titolo di indennità di trasferta in misura eccedente rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale o di secondo livello, sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti riguardanti le somme che, ai sensi dell'art. 51 del TUIR, non risulterebbero comunque sottoposte ad alcuna imposizione fiscale e contributiva in quanto erogate a titolo di trasferta nel territorio italiano o estero.

Al riguardo appare opportuno precisare che la norma di cui al citato art. 51 TUIR rende esente da imposizione fiscale e contributiva le somme comunque erogate a titolo di trasferta, nei limiti di € 46,48 al giorno in Italia e di € 77,47 all'estero.

Pertanto qualora vengano concordati o comunque erogati a titolo di trasferta importi superiori rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva – determinati da maggiore disagio e onerosità delle trasferte (ad es. maggiore disagio affrontato per il viaggio necessario all'effettuazione della trasferta, costi maggiori per vitto e alloggio ecc.) – si ritiene che gli stessi non debbano essere assoggettati ad imposizione. Ciò anche in considerazione delle difficoltà insite nell'individuazione, da parte della contrattazione collettiva, di tutte le varietà dei casi che possono determinare trattamenti maggiori rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo applicato.

Quanto sopra, evidentemente, fintanto che gli importi superiori rientrino nei limiti quantitativi indicati dall'art. 51 del TUIR, oltre i quali si ritiene di dover applicare quanto già espresso nella risposta ad interpello n. 14/2010 cui si rimanda per gli ulteriori aspetti ivi analizzati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)